SENT. 96/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA	Presidente
Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore
Dott. Roberto RIZZI	Consigliere
Dott. Nicola RUGGIERO	Consigliere
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio d'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 59929** del registro di segreteria, promosso da **I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -** (C.F. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (PEC avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (PEC avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (PEC avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (PEC avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto

Contro

OMISSIS, (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e

difeso dall'avv. Annunziata D'Andrea (C.F. DNDNNZ66R71H764E), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, via dei Gracchi n. 278, giusta procura apposta in calce all'atto (pec annunziatadandrea@ordineavvocati roma.org)

avverso

la sentenza n. 1/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige - Bolzano, depositata il 7 febbraio 2022 e notificata a mezzo pec all'INPS in data 15 febbraio 2022.

UDITI, nell'udienza del 15 aprile 2025, svolta con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore consigliere Lucia d'Ambrosio, l'avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell'INPS, e l'avv. D'Andrea, in rappresentanza dell'appellato.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 1/2022, depositata in data 7 febbraio 2022, la Sezione giurisdizionale regionale Trentino-Alto Adige – Bolzano accoglieva il ricorso promosso da **OMISSIS**.

Il ricorrente, *ex* appartenente alla Polizia di Stato in quiescenza dal 1° novembre 2012, aveva impugnato la determinazione INPS n. 252 del 9 ottobre 2019, con la quale, per ravvisata non dipendenza da causa di servizio, era stata respinta la sua domanda di trattamento privilegiato, presentata il 12 novembre 2013 in relazione all'infermità "*lombosciatalgia bilaterale in soggetto con ernia discale L4-L5 - L5-S1 (artrosi*

lombo-sacrale iniziale lombosciatalgia con irradiazione alla metà della gamba dx e sx, 2 parestesie pianta piede sx)".

Il giudice di prima istanza riconosceva il diritto del ricorrente all'attribuzione del trattamento privilegiato ordinario, da ascriversi alla 8^ ctg. tab. A, con decorrenza dal collocamento a riposo 1° novembre 2012), nonché il diritto alla corresponsione degli emolumenti accessori, secondo il principio del cumulo parziale di cui alla sentenza delle Sezioni riunite n. 10/QM/2002, con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato (9 ottobre 2019) per i ratei scaduti anteriormente a quest'ultimo e con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo per quelli successivi.

2. Avverso tale decisione l'INPS proponeva appello, notificato in data 12 aprile 2022 e poi depositato in data 26 aprile 2022, formulando un unico motivo di gravame volto a contestare la "*violazione dell'art. 101, comma 3 del c.g.c. e dell'art. 112 del c.p.c., nonché dell'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 come modificato dall'art. 2 della L. n. 428 del 1985, e dell'art. 47bis del D.P.R. n. 639 del 1970 – omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto*".

Evidenziava che l'Istituto aveva tempestivamente eccepito in primo grado la prescrizione quinquennale dei ratei ma che detta eccezione non era stata in alcun modo presa in esame dal Giudice monocratico, che aveva solo disposto la decorrenza del beneficio fin dalla data di decorrenza del pensionamento (novembre 2012). Richiamava il disposto dell'art. 2 del r.d.l. del 1939,n. 295, come modificato dall'art. 2 della l. n. 428/1985, ai sensi del quale "*le rate di stipendio e di assegni*

equivalenti, le rate di pensione e gli assegni dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni" e dell'art. 47bis del d.P.R. n. 639/1970 "*si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni*".

Sosteneva che, nella specie, il momento in cui il diritto poteva essere fatto valere va individuato nel momento del pensionamento, a novembre 2012, ovvero, a tutto concedere, in quello della domanda amministrativa, presentata il 12 novembre 2013, e che essendo decorso il termine quinquennale tra il momento del pensionamento ovvero della domanda amministrativa e il primo atto interruttivo (del settembre 2021), il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare prescritto il diritto ai ratei della pensione privilegiata riconosciuta, anteriori al settembre 2016.

Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado.

3. Con memoria di costituzione depositata in data 20 marzo 2025 la difesa dell'appellato eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 155 del c.g.c. (che stabilisce che il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza è notificato al convenuto a cura dell'attore e/o ricorrente, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del decreto), in quanto l'appellante si sarebbe limitato a notificare il ricorso prima del relativo deposito, senza il decreto di fissazione d'udienza e non avrebbe successivamente

provveduto alla notifica del decreto di fissazione d'udienza, affermando che la costituzione in giudizio non potrebbe avere efficacia sanante della mancata notifica, in quanto finalizzata al solo fine di far valere l'inammissibilità e/o improcedibilità del gravame.

Nel merito rilevava l'infondatezza del motivo di appello proposto dall'Inps, riguardante l'invocata prescrizione del diritto ai ratei della pensione privilegiata riconosciuta, anteriori al settembre 2016, in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e sfornito di supporto probatorio.

Affermava che non si era verificata alcuna decadenza dell'azione giudiziale né la prescrizione quinquennale dei ratei, dal momento che il procedimento amministrativo, iniziato con la presentazione da parte del signor OMISSIS della domanda amministrativa nel mese di novembre 2013 e a seguito di solleciti, anche tramite diffida del 20 gennaio 2017, dell'Avv. Riccardo Luponio (con la quale chiedeva aggiornamenti in merito alla pratica con immediata fissazione della data per la visita dell'istante) ed integrazione della documentazione medica, mediante la prescrizione di una serie di visite specialistiche, si concludeva con il verbale modello Bl/B n. MI 19000063 del 19 giugno 2019 redatto e sottoscritto all'unanimità da parte della Commissione medico Ospedaliera di Milano, che decretava la concessione a vita della pensione all'Ispettore della Polizia di stato in quiescenza OMISSIS con ascrivibilità delle patologie alla tabella A Categoria Ottava, cui – tuttavia – faceva seguito la lettera di diniego dell'INPS dell'11 ottobre 2019 ("*Si trasmette la determinazione n. 252 del 9.10.2019*

con la quale NON è stata conferita la pensione privilegiata diretta - per non dipendenza da causa di servizio - in quanto non sussistono i presupposti per la liquidazione del beneficio di trattamento privilegiato … Resta salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del DPR 29.10.2001, n. 461 ...)".

Sosteneva che l'avversa eccezione di prescrizione è, altresì, infondata dal momento che parte appellante ha omesso di considerare la necessità della previa istanza amministrativa prima di notificare il ricorso giudiziale, quale condizione di procedibilità della domanda.

Chiedeva il rigetto dell'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza gravata ed estinzione del presente giudizio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'INPS alla liquidazione della pensione privilegiata sin dall'originaria decorrenza oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché condanna dell'Inps alle spese per il primo e secondo grado di giudizio in favore del che si dichiara antistatario.

4. All'udienza del 15 aprile 2025, l'avv. Giannico si riportava all'atto di gravame, contestando l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, in ragione del fatto che nel giudizio d'appello non trova applicazione l'art. 155 del c.g.c., bensì l'art. 182 del medesimo codice. L'avv. D'Andrea si riportava alla memoria di costituzione, insistendo per il rigetto del gravame.

Al termine della discussione il Collegio assumeva la causa in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 1/2022,

depositata in data 7 febbraio 2022, la Sezione giurisdizionale regionale Trentino-Alto Adige – Bolzano riconosceva il diritto del sig. OMISSIS all'attribuzione del trattamento privilegiato ordinario, da ascriversi alla 8^ ctg. tab. A, con decorrenza dal collocamento a riposo (1° novembre 2012), nonché il diritto alla corresponsione degli emolumenti accessori, secondo il principio del cumulo parziale di cui alla sentenza delle Sezioni riunite n. 10/QM/2002, con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato (9 ottobre 2019) per i ratei scaduti anteriormente a quest'ultimo e con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo per quelli successivi.

2. In via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 155 del c.g.c., sollevata dall'appellato, in quanto applicabile esclusivamente nel giudizio pensionistico innanzi al giudice monocratico di primo grado. Peraltro, nel caso all'esame, la notifica del decreto di fissazione d'udienza del 10 ottobre 2024 (trasmesso via pec all'Inps in data 14 ottobre 2024), in favore della parte appellata è avvenuta in data 5 novembre 2024, nel termine assegnato con il medesimo decreto *ex* art. 182, comma 1, c.g.c. (ovvero 30 gg. dalla comunicazione), nonché nel rispetto dei termini minimi di comparizione, quali risultanti dal combinato disposto degli artt. 155, comma 6, 170, comma 3, e 191 c.g.c. (in termini, Corte conti, Sez. II app., sent. n. 231/2023 e n. 286/2022).

3. Nel merito, il motivo di appello dell'INPS, volto a contestare la *violazione dell'art. 101, comma 3 del c.g.c. e dell'art. 112 del c.p.c., nonché dell'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 come modificato dall'art. 2 della L. n. 428*

del 1985, e dell'art. 47bis del D.P.R. n. 639 del 1970 – omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto, non è suscettibile di accoglimento.

3.1. Il motivo di gravame è ammissibile, ai sensi dell'art. 193 c.g.c. in quanto l'Istituto aveva tempestivamente eccepito in primo grado la prescrizione quinquennale dei ratei, come peraltro puntualmente esposto in punto di fatto nella sentenza impugnata, e detta eccezione è stata implicitamente respinta - sebbene non espressamente presa in esame nel percorso motivazionale seguito - dal giudice monocratico, che ha disposto la decorrenza del beneficio fin dalla data del pensionamento (novembre 2012), di talché si configura una statuizione implicita di rigetto della eccezione (*in terminis,* Cass. n. 20718/2018; n. 15255/2019; n. 2151/2021).

3.2. Nel merito delle censure formulate dall'Istituto, occorre rilevare, in punto di fatto che: - il signor OMISSIS è cessato dal servizio nel novembre 2012; - ha presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata il 12 novembre 2013; - il procedimento di accertamento delle infermità del signor OMISSIS si concludeva con il verbale modello Bl/B n. MI 19000063 del 19 giugno 2019 della Commissione medico Ospedaliera di Milano; - la lettera di diniego dell'INPS con la quale s*i trasmette la determinazione n. 252 del 9.10.2019 con la quale NON è stata conferita la pensione privilegiata diretta - per non dipendenza da causa di servizio - in quanto non sussistono i presupposti per la liquidazione del beneficio di trattamento privilegiato … Resta salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del DPR 29.10.2001, n. 461 ...*, è dell'11 ottobre

2019.

Risulta, pertanto, in atti che l'INPS ha comunicato, in data 11 ottobre 2019, al richiedente la determina di rigetto del detto trattamento pensionistico, e che il signor OMISSIS ha presentato ricorso, dinanzi al giudice di primo grado, proprio avverso detta determina di rigetto in data 2 settembre 2021.

Ad avviso dell'INPS appellante il giudice territoriale avrebbe dovuto disporre la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali arretrati, dovendosi applicare alla fattispecie l'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 (richiamato dall'art. 143 del d.P.R. n.1092/1973), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1985, n. 428, in quanto, anche se il diritto a pensione in quanto tale è imprescrittibile ai sensi dell'art. 5 del predetto d.P.R. n. 1092/1973, i crediti concernenti i singoli ratei di pensione ed i loro accessori sono, invece, soggetti a prescrizione estintiva quinquennale.

Deve evidenziarsi che la fattispecie all'esame è certamente disciplinata dalla normativa richiamata dall'Istituto (l'art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge n. 428/1985), ai sensi della quale "*Le rate di stipendio o di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si*

prescrivono con il decorso di 10 anni. La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per l'effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili, o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato".

Occorre richiamare, inoltre, l'art. 143, comma 5, del d.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui prevede che "*il termine di prescrizione … non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione … sia portato a conoscenza dell'interessato*".

3.3. L'interpretazione del quadro normativo di riferimento sostenuta dall'INPS, si scontra, tuttavia, con il tenore letterale della normativa richiamata, dal cui esame emerge chiaramente che il *dies a quo* della decorrenza della prescrizione deve essere individuato nella data di conoscenza da parte del destinatario del provvedimento che conferisce o nega il trattamento di quiescenza.

Con specifico riguardo alla tipologia di fattispecie all'esame del Collegio, deve osservarsi, infatti, che il diritto a pensione privilegiata viene riconosciuto o negato a seguito di un provvedimento con il quale si conclude il procedimento amministrativo che ha avuto inizio con la domanda dell'interessato. Poiché la prescrizione opera solo dal momento in cui può essere fatto valere il relativo diritto, ne consegue

che inizia a decorrere soltanto dal momento in cui venga portato a conoscenza dell'interessato il provvedimento che conferisce o nega il trattamento di quiescenza richiesto, ovvero dal momento in cui il diritto può essere fatto consapevolmente valere, sulla base delle statuizioni, delle circostanze e dei calcoli riportati nel provvedimento in concreto adottato (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I App. n. 216/2024, n. 25/2024, n. 758/2013; Sez. II App., n. 516/2017, n. 646/2018).

3.4. Poiché, nel caso all'esame, l'Amministrazione previdenziale ha negato al ricorrente l'invocato trattamento pensionistico di privilegio solo con la richiamata determinazione di rigetto n. 252 del 9 ottobre 2019, trasmessa con nota del dell'11 ottobre 2019, è evidente che solo da quel momento poteva essere fatto valere il relativo diritto e che, pertanto nessun effetto estintivo può dirsi maturato alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale (2 settembre 2021).

4. In conclusione, la decisione del giudice di prime cure, per cui, il diritto di OMISSIS all'attribuzione del trattamento privilegiato ordinario, da ascriversi alla 8^ ctg. tab. A, decorre dal collocamento a riposo (1° novembre 2012), deve essere confermata, non essendosi verificata alcuna prescrizione dei ratei pensionistici, stante la tempestiva notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avverso la determinazione Inps n. 252 del 9 ottobre 2019.

5. Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.

Le spese di difesa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, ai sensi dell'articolo

31 del c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di difesa che si liquidano nella misura di euro 1.000 (mille/00), oltre accessori come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Lucia d'Ambrosio **Daniela Acanfora**

f.to digitalmente *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 29 APRILE 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 29 APRILE 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 29 APRILE 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco